

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)
PROT. n° P945/4106 sott. 57

Roma, 30 agosto 2001

OGGETTO: Centralina G.P.L. in bombole di capacità non superiore a 75 Kg.

Con riferimento al quesito posto dal Comando Provinciale VV.F. di Terni, si precisa che nel caso rappresentato di installazione di una centralina di G.P.L. in bombole, ad uso domestico, per un quantitativo massimo di 70 Kg, devono osservarsi le norme di buona tecnica di cui alla tabella UNI 7131 (edizione gennaio 1999) pubblicata sul S.O.G.U. n° 4 del 5 gennaio 2001.

Si ritiene infatti che la circolare n° 74 del 20 settembre 1956 sia applicabile a depositi in bombole di capacità complessiva pari o superiore a 75 Kg in quanto ricompresi nel punto 3 b) dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto soggetti al rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

Quanto sopra anche in considerazione del fatto che il precedente elenco di attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, approvato con D.M. 27 settembre 1965, non prevedeva alcun limite inferiore per l'assoggettabilità dei depositi di G.P.L., in linea dunque con la regola tecnica rappresentata appunto dalla citata circolare n° 74/56.

Parere dell'Ispettorato Regionale

Si trasmette la nota del Comando Prov.le VV.F. di Terni prot. n. 12092 datata 12.07.2001 e di pari oggetto. Questo Ispettorato condivide quanto rappresentato.

Si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Parere del Comando

In occasione di un sopralluogo di verifica, questo Comando ha impartito le prescrizioni come da nota allegata prot. 11666 del 05.06.2001 relativamente ad una centralina GPL in bombole applicando la normativa dettata dalla Circ. MI/SA n. 74 del 20.09.1956 che impone una distanza minima di m 3 dai fabbricati.

Con nota del 18.06.2001, che si allega in copia unitamente ai relativi allegati, la ditta interessata ha rilevato di aver applicato la normativa UNI-CIG7131 pubblicata con DM 04.12.2000 in osservanza al disposto della legge 1083/71 e fornendo il quesito circa la norma da applicare.

Ciò premesso si chiede a codesto Ministero di far conoscere se per l'attività in oggetto, è ancora applicabile la Circ. MI/SA n.74/56 oppure debba intendersi superata dall'anzidetta norma UNI-CIG7131.

Si rimane in attesa delle determinazioni in merito.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)